

**Lo schema di decreto legislativo sulla
FORMAZIONE INIZIALE DEGLI
INSEGNANTI
ex Legge 107/2015**


Sergio Zappoli

*Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari"
Università di Bologna*


I punti salienti

Sistema unitario e coordinato art.1

L' Articolo 1 sottolinea il carattere integrato che unisce PER LA PRIMA VOLTA la formazione iniziale degli insegnanti con il loro accesso al ruolo docente.



Articolazione del Sistema



- Da istituire con successivo decreto
- Paritetica Scuola / Università

Funzioni:

- definisce compiti e ruoli dei soggetti coinvolti nel sistema unitario e coordinato di cui all'art.1, comma 2;
- **progetta e programma**, a livello nazionale, il percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, articolato per curricula verticali;
- definisce gli **ordinamenti didattici dei corsi** di specializzazione di cui [art. 9.1-9.3](#)
- monitora le attività e i risultati del sistema, promuovendo eventuali azioni migliorative e correttive;
- propone iniziative di raccordo e armonizzazione tra formazione iniziale e formazione in servizio dei docenti.

- Da istituire con successivo decreto
- Cadenza biennale su posti disponibili (II e III anno tirocinio)
- Base regionale o interregionale
- Regolamento concorsuale (entro 120 giorni dal decreto)

Nel decreto si istituisce e nomina una commissione nazionale di esperti

- definisce programmi e tracce delle prove di esame
- costituita da esperti del sistema scolastico e universitario

- TRE prove di esame, due a carattere nazionale
- Prima prova scritta: valutazione competenze DISCIPLINARI
- Seconda prova scritta: valutazione competenze ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE
- Prova orale (o pratica) di valutazione:
 - delle conoscenze in tutte le discipline della classe
 - della conoscenza della lingua straniera
 - delle abilità informatiche

Il nodo delle classi e dei 24 CFU

art. 4

Pare intendere che prima dell'indizione del concorso verrà emanato un decreto che preveda:

- il riordino delle classi concorsuali (docenti e ITP)
- l'eventuale riordino delle classi di corsi di laurea e laurea magistrale
- l'individuazione degli SSD dei 24 CFU
- le modalità organizzative per conseguire i 24 CFU

Il nodo delle classi e dei 24 CFU


art. 4

Pare capire che prima dell'indizione del concorso verrà emanato un decreto che preveda:

- il riordino delle classi concorsuali (docenti e ITP)
- l'eventuale riordino delle classi di corsi di laurea e laurea magistrale
- l'individuazione degli SSD dei 24 CFU
- le modalità organizzative per conseguire i 24 CFU

I vincitori del concorso sottoscrivono

un contratto biennale RETRIBUITO di formazione iniziale



Agevolazioni nel transitorio

Articolo 17

Quota parte dei posti per il concorso di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado è riservata ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita secondo la disciplina previgente e a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo.

Le prove di concorso relative ai posti riservati agli abilitati consistono della prova orale di cui all'articolo 6, comma 4. Le prove di concorso relative ai posti riservati a coloro che sono inseriti in terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo consistono nella prova scritta di cui all'articolo 6, comma 2, e nella prova orale di cui al comma 4 del medesimo articolo.

I vincitori del concorso di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), che siano già in possesso di abilitazione per la classe di concorso per cui concorrono conseguita secondo la disciplina previgente sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, e accedono direttamente al biennio successivo di contratto di cui all'articolo 10. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi, anche non continuativo.

PRIMO ANNO DI FORMAZIONE

- Completamento della preparazione nel campo della didattica delle discipline della classe di concorso
- Completamento della preparazione della pedagogia, della psicologia
- Normativa scolastica
- Progressiva maturazione di competenze pedagogico-didattico-relazionali
- Attività di tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell'ambito 10 CFU di tirocinio diretto in presenza del docente della classe

SECONDO ANNO DI FORMAZIONE

- Accesso DOPO conseguimento del diploma di specializzazione
- Svolgimento di un progetto di ricerca azione sotto la guida di
 - tutor universitario
 - tutor scolastico
- Acquisizione di 10 CFU il II anno e 5 CFU il III anno in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica
- Graduale assunzione della funzione docente (leggi: supplenze)

- Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso triennale di formazione iniziale. Le attività di tirocinio sono svolte **sotto la guida di un tutor scolastico e di un tutor universitario** con le risorse umane e finanziarie allo stato disponibili
- Il tirocinio diretto è svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate dal MIUR con il coordinamento di una scuola polo **all'interno dell'ambito territoriale di riferimento**, e consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, **sotto la guida del tutor scolastico** e alla presenza del docente della classe
- Il **tirocinio indiretto è svolto presso l'università** e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario
- La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria

- Nelle scuole secondarie paritarie **insegnano** coloro **in possesso del diploma** di specializzazione ovvero coloro che **sono iscritti** al relativo corso di specializzazione
- Può iscriversi chi non ha partecipato al concorso o chi non lo ha vinto, **nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università**
- È considerato **titolo prioritario** per l'ammissione al corso di specializzazione **essere titolari di un contratto triennale** retribuito di docenza presso una scuola paritaria
- L'iscrizione ai percorsi di specializzazione avviene in **sovrannumero** rispetto ai vincitori del concorso
- Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione **sono a carico degli interessati.**

nel frattempo...

Articolo 17

1. Le disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio di cui al presente decreto entrano in vigore dall'anno scolastico 2020/2021.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, può essere indetto un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali.

Osservazioni

Il DD in discussione ne prevede altri quattro

- **Istituzione Conferenza nazionale (che sarà quella che dovrà occuparsi anche dell'ordinamento didattico)**
- **Revisione classi e individuazione SSD dei 24 CFU**
- **Ordinamento didattico del Primo anno specializzazione più monte ore tirocinio diretto e indiretto**
- **Bando di concorso (con tutti i dettagli)**

Questioni aperte


1. Sia il diploma LT sia il diploma di LM, dovranno **essere rinforzati da un minimo di 24 CFU**, curricolari o aggiuntivi, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e tecnologie didattiche.
2. Tema, inedito, della **formazione degli ITP**
3. **Come garantire la presenza qualificata della comunità scientifica (Università/Scuola) nella Conferenza Nazionale** (candidati da proporre??)
4. Regolamentare l'accesso ai corsi singoli per maturare CFU da spendere per conformarsi ai requisiti delle Classi di concorso

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE



Il testo del decreto – Art. 1

Articolo 1 (Oggetto e finalità)




1. Il presente decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria.
2. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione è **introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso** ai ruoli di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado e di insegnante tecnico-pratico nella scuola secondaria di secondo grado, sia su posti comuni che di sostegno, per selezionare i docenti sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale.
3. Il percorso formativo ha l'**obiettivo di rafforzare le metodologie didattiche dei saperi disciplinari** e le specifiche competenze della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari, nonché a rafforzare la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti.
4. I contenuti e le attività del percorso formativo **sono coordinati con la formazione continua** in servizio dei docenti di ruolo di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con il relativo Piano nazionale di formazione.
5. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica tenuto conto anche delle risorse previste dal presente decreto.

Il testo del decreto – Art. 3


Articolo 3

(Bando di concorso e commissioni)

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetto, su base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati all'accesso al percorso di formazione iniziale e tirocinio su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, il concorso è indetto su base interregionale.
2. Il concorso è bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge n. 449 del 1997, con cadenza biennale, sui posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel secondo e nel terzo degli anni scolastici che compongono il percorso formativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*). Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ciascuna delle seguenti tipologie di posti:
 - a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari;
 - b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria;
 - c) posti di sostegno.




Il testo del decreto – Art. 3 cont



3. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, per le tipologie di posti messi a concorso nella stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.
4. **Con regolamento da adottare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati: le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali; i criteri di composizione e i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici del concorso; i programmi delle prove d'esame del concorso; i criteri generali di valutazione delle prove e dei titoli accademici, scientifici e professionali dei candidati da utilizzare da parte delle commissioni giudicatrici; i punteggi da assegnare alle prove e ai titoli; i punteggi minimi per considerare superata ciascuna prova d'esame; la composizione e i criteri di valutazione della commissione di valutazione finale per l'accesso al ruolo di cui all'articolo 13. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame.**
5. Per ogni sede concorsuale e **per ogni classe di concorso le commissioni giudicatrici,** uniche per posti comuni e per posti di sostegno, sono nominate dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento della sede concorsuale sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dal decreto di cui al comma 4. Le commissioni operano sulla base dei criteri generali di valutazione stabiliti dal medesimo decreto.
6. La commissione nazionale di cui al comma 4 e le commissioni giudicatrici di cui al comma 5 comprendono **esperti provenienti dal sistema scolastico e dal sistema universitario** e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il testo del decreto – Art. 4

Articolo 4 (Classi di concorso)




1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire così un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilità, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti formativi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, lettera b), e le modalità organizzative del loro conseguimento.
3. Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2, e in coordinamento con la formazione continua di cui all'articolo 1, comma 4, sono organizzate specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale.

Il testo del decreto – Art. 5


Articolo 5 (*Requisiti di accesso*)

1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il possesso congiunto di:
 - a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso sulla base del decreto di cui all'articolo 4;
 - b) certificazione, tramite *diploma supplement* o attestato di superamento di esami singoli, del possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
 - c) attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo 10, comma 5, lettera d), del medesimo decreto.



Il testo del decreto – Art. 6

Articolo 6 (*Prove di esame*)




1. Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una ulteriore prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale.
2. La prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.
3. La seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.
4. La prova orale comprende la prova pratica ove gli insegnamenti lo richiedano e consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, nonché di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea e il possesso di abilità informatiche di base.
5. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è scritta, è sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze di base del candidato sulla pedagogia speciale sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie.

Il testo del decreto – Art. 6

Articolo 8

(Contratto di formazione iniziale e tirocinio)




1. I vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e tirocinio con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'ambito territoriale prescelto ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Il pagamento del corrispettivo previsto è effettuato con ordini collettivi di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Le condizioni normative del contratto di formazione iniziale e tirocinio sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Le condizioni economiche (.....)
4. Il contratto prevede che:
 - a) il contrattista su posto comune è tenuto, al termine del primo anno, a conseguire il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo e durante il secondo e terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni docenti;
 - b) il contrattista su posto di sostegno è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo, e, durante il secondo e il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell'inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni di insegnante di sostegno.

Il testo del decreto – Art. 8

Articolo 8

(Contratto di formazione iniziale e tirocinio)




1. I vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e tirocinio con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'ambito territoriale prescelto ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Il pagamento del corrispettivo previsto è effettuato con ordini collettivi di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Le condizioni normative del contratto di formazione iniziale e tirocinio sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Le condizioni economiche (.....)
4. Il contratto prevede che:
 - a) il contrattista su posto comune è tenuto, al termine del primo anno, a conseguire il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo e durante il secondo e terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni docenti;
 - b) il contrattista su posto di sostegno è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo, e, durante il secondo e il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell'inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni di insegnante di sostegno.

Il testo del decreto – Art 9

Articolo 9 (Primo anno di contratto)

1. Il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario è a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando.
2. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 1, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2014, n. 270, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato:
 - a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali;
 - b) in attività di tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente della classe.
3. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando
4. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 3, determinato con il medesimo decreto di cui al comma 2, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato:
 - a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l'inclusione scolastica relativa alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali e relative alla didattica per l'inclusione scolastica;
 - b) in attività di tirocinio diretto e indiretto di didattica di sostegno presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente di sostegno della classe.
5. I corsi di specializzazione, di cui ai commi 1 e 3, si concludono con un esame finale che tiene conto dei risultati conseguiti dal contrattista in tutte le attività formative. Il contrattista che supera l'esame finale consegue il relativo diploma di specializzazione.
6. La composizione della commissione dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti nel decreto di cui al comma 2. La commissione comprende comunque un dirigente scolastico e il tutor scolastico del contrattista. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità e rimborsi spese.




Il testo del decreto – Art 10

Articolo 10

(Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni)


1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posti comuni è confermato per il secondo anno a condizione che il contrattista abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), e, per il terzo anno, a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.
2. Il contrattista su posto comune, oltre alle attività di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), è tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario e scolastico; è tenuto altresì ad acquisire 10 CFU/CFA nel secondo anno e 5 CFU/CFA nel terzo anno in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica.
3. Il contrattista su posto comune, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, può effettuare supplenze nell'ambito scolastico di appartenenza, e, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.



Il testo del decreto – Art 12

Articolo 12 *(Tirocinio)*


1. Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso triennale di formazione iniziale. Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico e di un tutor universitario con le risorse umane e finanziarie allo stato disponibili.
2. Il tirocinio diretto è svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il coordinamento di una scuola polo all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, e consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e alla presenza del docente della classe.
3. Il tirocinio indiretto è svolto presso l'università o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario.
4. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria.



Il testo del decreto – Art 14

Articolo 14

(Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente)



1. È istituita la Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, di seguito denominata Conferenza, con l'obiettivo di coordinare e monitorare il sistema di cui all'articolo 1, comma 2.
2. La Conferenza è costituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che ne stabilisce composizione e regolamento di funzionamento. È composta pariteticamente da esperti provenienti dal sistema scolastico e dai sistemi universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. La Conferenza:
 - a) definisce compiti e ruoli dei soggetti coinvolti nel sistema unitario e coordinato di cui all'articolo 1, comma 2;
 - b) progetta e programma, a livello nazionale, il percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, articolato per curricula verticali;
 - c) definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9, commi 1 e 3;
 - d) monitora le attività e i risultati del sistema, promuovendo eventuali azioni migliorative e correttive;
 - e) propone iniziative di raccordo e armonizzazione tra formazione iniziale e formazione in servizio dei docenti.
4. Ai componenti della Conferenza non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate. I componenti della Conferenza provenienti dal sistema scolastico non sono esonerati dall'attività didattica.


Il testo del decreto – Art 15

CAPO IV

Docenti e insegnanti tecnico-pratici delle scuole paritarie

Articolo 15

(Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune)



1. Nelle scuole **secondarie paritarie insegnano su posto comune, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato, coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nella classe di concorso relativa all'insegnamento, ovvero coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma di specializzazione entro un triennio dall'immatricolazione al corso.**
2. **Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i soggetti che non abbiano partecipato al concorso di cui all'articolo 3, ovvero che non ne siano risultati vincitori, purchè in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla classe di concorso per cui intendono conseguire la specializzazione. È considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza presso una scuola paritaria.**
3. **Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta formativa delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dalla sostenibilità, l'iscrizione ai percorsi di specializzazione avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, sulla base della determinazione del fabbisogno e dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**
4. **Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione per i soggetti di cui al comma 2 sono integralmente a carico degli interessati.**